

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecuzione ai sensi dell'art.42 della L.R. n. 28/2000

Il Segretario della Giunta Dott. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1682

DPR 495/92, art. 381, comma 3, modificato dal DPR 610/96 - Contrassegno invalidi civili (contrassegno H) - approvazione linee guida per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della "deambulazione sensibilmente ridotta" ai fini del rilascio del contrassegno H - approvazione modulistica per richiesta e per relativo rilascio certificazione medica della ASL.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Sorveglianza epidemiologica ed igiene ambientale" dell'Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro e dalla dirigente dello stesso Ufficio, confermata dal dirigente del Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione (PATP), riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

Ai sensi dell'art. 381, comma 3 del DPR 495 del 16/12/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), così come modificato dal DPR 610 del 16/9/96, il contrassegno invalidi (contrassegno H) viene rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, previo accertamento sanitario, a "soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta".

L'art. 12, comma 3 del DPR 503 del 24/7/96 (Regolamento e norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) ha esteso tale beneficio alla categoria dei "non vedenti".

La circolare del Ministero del Tesoro n. 14 del 28.09.92 ha, tra l'altro, richiamato:

- la circolare n. 7 prot. 500.1 del 17.01.72 del Ministero della Sanità, con la quale veniva chiarito che

"la funzione della deambulazione quale complessa attività neuromotoria, va intesa in termini estensivi e cioè come mancanza di autosufficienza e collegata alla necessità di un accompagnatore";

- la circolare prot. 500.6 del 17.03.1986 del Ministero delle Sanità, con la quale veniva indicato che «il riconoscimento della "non deambulazione" è "da intendersi come impossibilità o incapacità del minore invalido civile a svolgere la complessa funzione neuro-motoria della deambulazione; in particolare è da intendersi" non deambulante "il minore che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelie, dismelie, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche". "La presenza di affezioni neuropsichiche oltreché fisiche, può aver rilievo in quanto comporta la necessità di un accompagnatore" per lo svolgimento di atti quotidiani della vita (frequenza della scuola dell'obbligo, di corsi di addestramento, ecc.). In conclusione, la "deambulazione" è una funzione complessa che comporta il regolare sviluppo e la sufficienza di apparati e sistemi anatomico-funzionali diversi che vi partecipano in rapporto alla integrità delle singole parti ed alle loro possibilità di coordinamento (sistema osteo-articolare, neuro-muscolare, tendineo, neuro-psichiatrico, ecc.)».

Da quanto suesposto emerge che, da un punto di vista medico-legale, la deambulazione può risultare sensibilmente ridotta a causa di molte patologie, non necessariamente legate all'apparato locomotore. Pertanto, è necessario individuare strategie operative tese a favorire un'omogenea applicazione, su tutto il territorio regionale, di criteri valutativi medico-legali utili ai fini della formulazione della certificazione medica necessaria al rilascio del "contrassegno invalidi" (contrassegno H) da parte dei Comuni; ciò, al fine di evitare possibili disparità di valutazioni determinate da eccessiva soggettività del giudizio.

A tal fine, l'Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro del Servizio PATP, considerate le proposte delle ASL e dell'ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), ha predisposto le linee guida - allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale - per il

rilascio dell'certificazione medica finalizzata al conseguimento del contrassegno invalidi da parte dei cittadini diversamente abili.

Il suddetto ufficio ha, inoltre, predisposto i relativi moduli di richiesta - ad uso dei cittadini e di certificazione - ad uso delle ASL, anch'essi allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale

COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

La Dirigente dell'Ufficio
Dott.ssa Elisabetta Viesti

Il relatore propone, quindi, alla Giunta di deliberare l'approvazione delle linee guida relative ai criteri valutativi medico-legali per il riconoscimento della "deambulazione sensibilmente ridotta", allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del contrassegno invalidi, predisposte dall'Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro, anche sulla base delle proposte avanzate dalle ASL e dall'ANMIC;

Propone, altresì, di deliberare l'approvazione degli allegati moduli di richiesta e di certificazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera d) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del relatore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal responsabile della P.O. "Sorveglianza epidemiologica ed igiene ambientale", dal Dirigente dell'Ufficio "Sanità Pubblica e sicurezza del lavoro" e dal Dirigente del Servizio P.A.T.P.;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione del relatore, che si intende qui integralmente riportata;
- di approvare le linee guida (all.A) relative ai criteri valutativi medico-legali per il riconoscimento della "deambulazione sensibilmente ridotta", allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del "contrassegno invalidi" (contrassegno H), così come predisposte dall'Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro, anche sulla base delle proposte avanzate dalle ASL e dall'ANMIC;
- di approvare la modulistica relativa alla richiesta
 - ad uso dei cittadini (all.B) ed alla certificazione
 - ad uso delle ASL (all. C), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere - a cura del Servizio PATP - il presente provvedimento agli enti interessati ed ai Direttori Generali delle ASL, per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

Linee guida per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della “deambulazione sensibilmente ridotta” ai fini del rilascio del “contrassegno invalidi” (contrassegno H), ai sensi dell’art. 381, comma 3 del DPR 495 del 16/12/92, così come modificato dal DPR 610 del 16/9/96.

1) Definizione del “contrassegno invalidi” (contrassegno H)

Il “contrassegno invalidi” rappresenta l’autorizzazione che il Sindaco rilascia appositamente, previo specifico accertamento sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (DPR 495/92 art.381 comma 2).

Il contrassegno si definisce “permanente” quando ha durata di 5 anni; alla scadenza dei 5 anni il rinnovo avviene mediante esibizione, presso i competenti uffici comunali, del certificato rilasciato dal medico curante che attesti la permanenza delle patologie che hanno consentito il primo rilascio (DPR 495/92 art.381 comma 3).

Il contrassegno si definisce “temporaneo” quando viene rilasciato a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche; le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono le stesse del contrassegno permanente, ma la certificazione medica attestante la deambulazione sensibilmente ridotta deve specificare il presumibile periodo della durata dell’invalidità. Tale certificazione, inoltre, deve essere rilasciata, di norma, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Alla scadenza, per il rinnovo eventualmente necessario, occorre effettuare nuovamente la visita medico-legale attestante la deambulazione sensibilmente ridotta (DPR 495/92 art.381 comma 4).

2) Procedura per l’accertamento sanitario

Ai fini dello snellimento delle procedure e dei costi a carico di categorie di cittadini particolarmente fragili, va precisato che l’attestazione sanitaria di cui al DPR 495/1992, art.381, comma 3, è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella forma del verbale di invalidità civile in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti condizioni:

1. invalido civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore
2. cieco parziale, cieco assoluto, ipovedente grave.

Al di fuori dei casi testé citati, il cittadino interessato richiede alla Commissione per la legge n.104/92, operante presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL, di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai fini di ottenere l’apposita certificazione da allegare alla domanda, volta ad ottenere il contrassegno invalidi, da presentare al Comune di residenza.

La prestazione è erogata a titolo oneroso, secondo la tariffa stabilita nel vigente tariffario regionale e gli eventuali ulteriori esami/visite suppletivi, richiesti ai fini del rilascio della certificazione, sono effettuati a totale carico del richiedente.

L’accertamento prevede l’indagine anamnestica, l’esame della documentazione sanitaria prodotta, l’esame obiettivo del richiedente e l’analisi delle risultanze delle eventuali indagini clinico- strumentali richieste al momento della visita medico-legale o esibite dal richiedente.

L’esame obiettivo deve essere mirato alla valutazione dell’entità del deficit motorio (stazione eretta, passaggi posturali, tipo di deambulazione) e del grado di incidenza sulla deambulazione delle patologie riscontrate.

Di conseguenza la certificazione può essere rilasciata esclusivamente in presenza dell’interessato, non essendo sufficiente l’esame della documentazione sanitaria presentata da delegato del richiedente. Ne deriva

che, anche la visita domiciliare, vincolata all'intrasportabilità del soggetto, non è prevista nell'ambito del riconoscimento del beneficio del contrassegno invalidi, in quanto contrasta con l'utilizzo dello stesso.

Nei casi in cui il richiedente sia titolare di patente di guida, è necessario informarlo degli effetti che, la rilevazione dei deficit motori o delle patologie, può avere sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida dei veicoli senza limitazioni (revisione presso la Commissione medica locale prevista dal vigente codice della strada). Per tale ragione, contestualmente al rilascio della certificazione medico-legale utile all'ottenimento del contrassegno invalidi, la Commissione invia apposita comunicazione all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, per i provvedimenti di propria competenza (art.128 del vigente codice della strada).

3) Definizione della “deambulazione sensibilmente ridotta” e individuazione dei criteri relativi ai deficit dell'apparato locomotore

Preliminarmente si indica che il contrassegno invalidi viene concesso alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'unico riferimento utilizzato dal legislatore per qualificare il grado di riduzione della capacità di deambulazione è l'avverbio “sensibilmente” che, nel caso in oggetto, va considerato quale sinonimo di “notevolmente”, ad indicare una riduzione rilevante, evidente, cospicua della capacità ovvero della autonomia deambulatoria.

Deficit deambulatori, direttamente correlati all'apparato locomotore e positivamente valutabili ai fini del rilascio del contrassegno, sono quelli determinati da:

- importanti patologie artrosico/degenerative del cingolo pelvico e degli arti inferiori;
- rilevanti esiti traumatici;
- amputazione arti inferiori. L'utilizzo di protesi agli arti inferiori, in particolare per esiti di amputazione di coscia o di gamba, qualora non sussista adeguato adattamento all'apparecchio protesico (temporaneo o permanente, quale ad es. sofferenza del moncone di amputazione e/o presenza di complicanze anatomo-funzionali), implica generalmente un giudizio favorevole al rilascio del contrassegno.

4) Individuazione di ulteriori criteri valutativi indicativi in caso di deficit deambulatori non direttamente correlati all'apparato locomotore

Fermo restando quanto stabilito dal DPR 495/92 all'art. 381 in ordine al rilascio del contrassegno invalidi e considerate le innumerevoli condizioni patologiche possibili con la conseguente difficoltà nella classificazione delle stesse, si indicano di seguito gli ulteriori criteri valutativi che determinano generalmente un giudizio favorevole al rilascio del contrassegno, fatte salve tutte le eventuali altre patologie non menzionate, che andranno valutate nello specifico e per analogia.

Apparato cardicircolatorio

- insufficienza cardiaca IV classe NYHA (contrassegno “temporaneo” in caso di stato di attesa di trapianto cardiaco, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento);
- arteriopatia cronica ostruttiva arti inferiori IV stadio Fontaine associata a dolore costante a riposo, turbe trofiche che esitano in ulcere e gangrena; stenosi 70% evidenziabile tramite indagini strumentali (contrassegno “temporaneo” in caso di possibilità di intervento chirurgico migliorativo, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento).

Apparato endocrino

- Grave obesità associata a severe complicanze osteoarticolari, respiratorie o cardiovascolari (con revisione del beneficio).

Apparato respiratorio

- In base all'entità della dispnea risultante dal test di funzionalità respiratoria: se CV/VEMS < 45 % con complicanze cardiache o in ossigeno-terapia per almeno 18 h/die.

Apparato digerente

- Epatopatie in fase avanzata associate a ipertensione portale ed encefalopatia porto-sistemica con evidenza di una marcata compromissione dello stato generale (contrassegno “temporaneo” in caso di possibilità di trapianto epatico, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento).

Apparato urinario

- Nefropatie in trattamento emodialitico con grave compromissione dello stato generale (contrassegno “temporaneo” in caso di possibilità di trapianto renale, rinnovabile se il paziente non sia stato sottoposto ad intervento).

Organi di senso

- Cecità assoluta o con residuo visivo (visus corretto in 00 1/20), ipovedenti gravi: per tali soggetti riconosciuti dall'apposita Commissione medica provinciale, è sufficiente allegare all'istanza da presentare al Comune di residenza, una copia conforme all'originale del verbale di riconoscimento della cecità;
- Parere sfavorevole per quanto attiene le varie forme di sordità o sordomutismo.

Apparato psichico

- Deambulazione afinalistica derivante da quadri di grave deterioramento mentale. Generalmente il parere è favorevole per i casi in cui la deambulazione è caratterizzata da movimenti coreo-ateosici, indicativi di grave patologia del sistema nervoso, con ripercussioni sulla motricità, coordinazione, equilibrio, impaccio motorio, ecc.. Nei casi di “wandering”, inteso quale stato di agitazione psicomotoria tipico di forme simil-demenziali, il caso deve essere valutato in relazione alla sua specifica gravità.

Apparato neurologico

- Patologie con severa compromissione dell'autonomia deambulatoria derivanti da danno del sistema motorio piramidale (paraparesi, emiparesi, emiplegia, tetraparesi), del sistema nervoso periferico (tetraparesi e paraparesi) e del sistema motorio extrapiramidale - cerebellare con quadri di ipercinesia-ipo/bradicinesia motoria e grave alterazione del controllo e della coordinazione dei movimenti, nonché grave compromissione dell'apparato neuromuscolare.

Malattie congenite

- Parere da esprimere dopo valutazione caso per caso, generalmente favorevole nelle forme morbose gravi.

Patologie neoplastiche

- Forme comportanti grave astenia determinata sia dalla gravità della patologia di base e/o conseguente all'effettuazione di specifiche terapie, sia dalla presenza di secondarietà (con revisione del beneficio).

REGIONE PUGLIA ALLEGATO B
Servizio Sanitario Regionale – ASL della provincia di _____
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
*Commissione medica di 1^a istanza per l'accertamento dello stato di invalidità civile
del Distretto socio sanitario n. _____, integrata per la legge 104/92*

**RICHIESTA di CERTIFICAZIONE MEDICA utile ai fini del rilascio del CONTRASSEGNO INVALIDI per
persone con DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA (art. 381 del DPR 16/12/1992, n.495)**

La/il sottoscritta/o _____
(cognome e nome in stampatello della persona invalida)

nata/o il _____ a _____ e residente a _____

in Via _____ CAP _____ Tel. _____

CHIEDE

di essere sottoposta/o a visita medico-legale presso la Commissione Invalidi Civili di _____ al fine di ottenere la certificazione medica di riconoscimento dello stato di "deambulazione sensibilmente ridotta", da allegare alla domanda per il rilascio del contrassegno invalidi (contrassegno H) per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (art. 381 del D.P.R. 495/92 e s.m.), da presentare al Comune di residenza.

Dichiara di essere informato che, per i titolari di patente di guida di veicoli, il riscontro di infermità tali, per natura ed entità, da far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida dei veicoli, comporta la segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per i provvedimenti previsti dall'art. 128 del vigente Codice della Strada (revisione della patente di guida).

A tale scopo, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000),

DICHIARA

1. di NON essere titolare di patente di guida
2. di essere titolare di patente di guida, n.ro _____ categoria ____ rilasciata il _____ da _____
3. di impegnarsi ad esibire, in visione, in occasione della visita medico-legale, tutta la documentazione medica originale, utile alla valutazione del caso
4. di essere informato, ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge.
Pertanto, ACCONSENTE NON ACCONSENTE (barrare casella) al trattamento dei dati personali e sensibili.

ALLEGA

- Copia del documento d'identità in corso di validità
- Copia della patente di guida (se titolare)
- Ricevuta di versamento della tariffa, di cui al tariffario regionale vigente, per il rilascio di certificazioni medico-legali

_____ luogo

_____ data

_____ firma del richiedente (o tutore/curatore/amministratore di sostegno)

IN QUALITÀ DI CURATORE/TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ' E ATTO DI NOMINA DEL TRIBUNALE)

ALL'ATTO DEL RITIRO:

_____ luogo

_____ data

_____ firma

In caso di ritiro in qualità di persona delegata, allegare delega firmata dal richiedente (oppure dal tutore/curatore/amministratore di sostegno) e documento d'identità, in copia, del delegato e del delegante.

REGIONE PUGLIAALLEGATO C

Servizio Sanitario Regionale
Azienda sanitaria locale della provincia di _____

**Commissione medica di 1^a istanza per l'accertamento dello stato di invalidità civile
del Distretto socio-sanitario n. _____, integrata per la legge n.104/92,**

CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE

**rilasciata ai sensi dell'art. 381 del DPR 16/12/1992, n.495 ai fini del conseguimento del
"contrassegno invalidi"**

A seguito della visita effettuata, preso atto della documentazione presentata, si dichiara che:

la/il Sig.ra/Sig. _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ via _____ n. _____

domiciliato a _____ via _____ n. _____

provvisto / non provvisto di patente n. _____ rilasciata da _____

_____ il _____ (cancellare la voce che non interessa)

non ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta

ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e, inoltre, ha infermità tali, per natura ed entità, da far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla guida dei veicoli, per cui, essendo l'interessato in possesso di patente di guida, il caso viene segnalato immediatamente all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti previsti dall'art.128 del vigente codice della strada, mediante l'invio di copia del presente certificato al predetto Ufficio.

(contrassegnare con una X la voce che interessa)

Per i soli casi di invalidità a tempo determinato (in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche), il presente giudizio medico-legale è circoscritto alla presumibile durata della invalidità temporanea, che si è valutata persistere fino alla data del _____.
Alla scadenza, per il rinnovo del contrassegno invalidi eventualmente necessario, occorre effettuare nuovamente la visita medico-legale attestante la deambulazione sensibilmente ridotta (DPR 495/92 art.381 comma 4).

luogo e data _____

Il presidente

Il segretario

(Conservare copia agli atti)